

Proc. n. 986/2020 V.G.

N. 17/2020 Sovraindebitamento

## TRIBUNALE DI FOGGIA

*Terza Sezione Civile*

Il Giudice, dott.ssa Caterina Lazzara, designato con provvedimento del 16/6/2020;

\* letto il ricorso presentato il 04/05/2020 da \_\_\_\_\_ con il quale questi chiede l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. n. 3/2012;

\* ritenuta la competenza di questo Tribunale, risiedendo il ricorrente Trinitapoli (FG);

\* letta la relazione dell'OCC dott. \_\_\_\_\_, e la documentazione ad essa allegata, e considerato che essa è completa, contenendo le indicazioni e le valutazioni dovute dal professionista di cui all'art. 14 ter comma 3, ed ogni altro elemento necessario alla valutazione;

\* ritenuto che la domanda di liquidazione sia ammissibile, sussistendo i presupposti richiesti dall'art. 14 ter L. n. 3 del 2012, atteso che il debitore odierno ricorrente:

- è sovraindebitato, in quanto gravato, a fronte di un patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte del tutto insufficiente, da debiti costituiti da:

\* I

\*

\*

\* /

\* /

per il complessivo **TOTALE** di

- non è fallibile, in quanto imprenditore che ha cessato l'attività da oltre un anno;

- non si trova nelle condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lettere a) e b) legge 3 del 2012;

- ha presentato tutta la documentazione richiesta, tale da ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale;

- non risulta avere compiuto atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni, come è dato desumere dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione acquisita alla procedura;

\* preso atto che il ricorrente non ha chiesto che sia escluso dalla liquidazione alcun bene del proprio patrimonio, a norma dell'art. 14 ter, comma 6 lett. c), L. n. 3/2012;



\* rilevato che il credito non risulta in alcun modo documentato, né è indicata l'attività professionale da questi svolta (e/o da svolgersi ed eventualmente in quale veste), onde detto credito pare debba essere del tutto escluso;

\* considerato che deve procedersi alla nomina di liquidatore;

#### **Dichiara**

aperta la procedura di liquidazione prevista dagli artt. 14 ter ss legge 3 del 2012;

#### **Nomina**

Liquidatore l'avv. **Maria Luisa Partenope**, disponendo che provveda a tutti gli adempimenti previsti dalla legge 3 del 2012 (in particolare, proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. n. 3 del 2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. n. 3 del 2012, alla liquidazione ex art. 14 novies L. n. 3 del 2012, all'esperimento delle azioni di cui all'art. 14-decies della legge n.3/2012, alla presentazione del rendiconto al termine delle operazioni), autorizzandolo ad aprire un conto intestato alla procedura, su cui riversare le somme provenienti dalla liquidazione, con cui soddisfare i creditori;

#### **Dichiara**

esclusi dalla liquidazione i redditi del ricorrente nei limiti di € mensili, necessari e destinati al mantenimento suo e della sua famiglia, salve successive variazioni;

#### **Dichiara**

che il presente decreto produce gli effetti del pignoramento;

#### **Dispone**

che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies, comma 5, della legge n.3/2012, non sarà divenuto definitivo (e salvo che il presente decreto non venga revocato in via definitiva a seguito di eventuale reclamo) non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione (in esso compresi i beni e crediti indicati dall'art. 14 undecies leg. cit.) da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;

#### **Dispone**

che non possono essere proseguiti i versamenti a favore di eventuali cessionari di quota di stipendio/pensione del ricorrente;

#### **Dispone**

che nel caso di esecuzioni pendenti il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle sue determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;

#### **Ordina**

al debitore il rilascio e la consegna dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore ne faccia richiesta, all'utilizzo da parte di questi essi in presenza di gravi e specifiche ragioni;



**Ordina**

al ricorrente di trasmettere tempestivamente al Liquidatore degli importi monetari che percepirà, eccedenti la misura del mantenimento come innanzi determinata;

**Ordina**

la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, su beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio del debitore oggetto di liquidazione;

**Fa presente**

al Liquidatore che, dopo aver accettato la carica, nel corso della procedura può presentare istanze al giudice esclusivamente per i seguenti adempimenti:

- richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-octies, quarto comma l. 3/12)
- deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-novies, primo comma l. 3/12);
- prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-novies, secondo comma l. 3/12);
- segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospensiva degli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-novies, comma secondo l. 3/12);
- richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-novies, terzo comma l. 3/12);
- richiesta di liquidazione compenso a OCC e liquidatore (art. 14 ss. del d.m. 202/2014);
- richiesta di disporre la chiusura della procedura (art. 14-novies, quinto comma l. 3/12);

**Ordina**

la pubblicazione della domanda di ammissione alla procedura e del presente decreto, a cura della cancelleria, sul sito istituzionale del Tribunale di Foggia, e l'annotazione nel registro delle imprese.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle parti, all'OCC ed al Liquidatore nominato.

Foggia, 30/11/2020.

Il Giudice

(dott.ssa Caterina Lazzara)

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

IN DATA 01-12-2020

IL POTERENTE ESIBIZIONE

Antonio Carrasino



*Caterina Lazzara*

